

Diocesi di Piazza Armerina

PARROCCHIA

Via

Comune Cap Provincia di

DICHIARAZIONE DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI

Al parroco di

Il sottoscritto attesta che le pubblicazioni per il matrimonio che intendono celebrare i signori

.....
sono state eseguite in questa chiesa parrocchiale dal giorno al giorno

e che nessun impedimento è stato denunciato.

(Oppure: che è stato notificato il seguente impedimento:

.....)
Luogo e data

Il Parroco

L.S.

.....

Diocesi di Piazza Armerina

PARROCCHIA _____

Indirizzo _____

Comune _____ Cap _____ Provincia _____

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRE PARROCCHIE

Al Parroco di _____

La prego di voler fare le pubblicazioni canoniche nella Sua chiesa parrocchiale secondo le prescrizioni del n. 13 del Decreto Generale della C.E.I. sulla celebrazione del matrimonio canonico¹, per le nozze che intendono celebrare i Signori²:

nato a _____

nata a _____

il _____

il _____

residente in _____

residente in _____

Via _____

Via _____

professione _____

professione _____

stato civile _____

stato civile _____

Resto in attesa del certificato di avvenute pubblicazioni

Il Parroco

Data _____

L.S. _____

Mod. IX

DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI

Al Parroco di _____

Il sottoscritto attesta che nella sua chiesa parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio che intendono celebrare i Signori:

nei giorni _____

e che nessun impedimento è stato denunciato.

(Oppure: che è stato notificato il seguente impedimento: _____

Luogo e data _____

L.S.

IL PARROCO

1. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale (cfr. **Decreto generale**, 13). Le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

2. Cognome e nome: in caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino quelli dello stato civile.